



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Circolare del Data Protection Officer

Responsabile della Protezione dei dati del Ministero della Cultura

[decreto ministeriale di nomina del DPO n. 48 del 30/01/2026]

Oggetto: INDICAZIONI DEL DPO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ STATISTICHE.

Il trattamento dei dati personali per **finalità statistiche** rappresenta un'attività istituzionale di particolare rilevanza per le amministrazioni pubbliche, in quanto consente l'analisi dei fenomeni, la programmazione delle politiche pubbliche, la valutazione degli interventi e la produzione di statistiche ufficiali.

Tali trattamenti, tuttavia, presentano specifiche **criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali**, soprattutto quando comportano l'utilizzo di grandi basi dati amministrative, l'integrazione di archivi diversi, trattamenti longitudinali, tempi di conservazione estesi e la diffusione di dati statistici.

Per tali ragioni, i trattamenti per finalità statistiche devono essere progettati e gestiti con particolare attenzione, applicando in modo rigoroso i principi di protezione dei dati personali e adottando adeguate misure tecniche e organizzative volte a **ridurre i rischi per i diritti e le libertà degli interessati**, in particolare il rischio di re-identificazione indiretta.

Il presente documento fornisce **indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali per finalità statistiche**, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al Codice Privacy e alla normativa vigente in materia di Sistema Statistico Nazionale.

Il trattamento dei dati personali per finalità statistiche è disciplinato in particolare dalle seguenti normative:

- D.lgs. 322/1989 sul Sistema Statistico Nazionale;
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica;
- Programma Statistico Nazionale;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare artt. 5, 25 e 89;
- D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Codice Privacy).

Il GDPR consente il trattamento per finalità statistiche, anche per finalità diverse da quelle originarie della raccolta dei dati, ma solo a condizione che siano adottate garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, tra cui in particolare la **minimizzazione dei dati personali**.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Principi applicabili al trattamento dei dati

I trattamenti per finalità statistiche devono **rispettare i principi di cui all'art. 5 GDPR**, con particolare riferimento a:

- principio di minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza dei dati;
- principio di limitazione della conservazione;
- principio di integrità e riservatezza;
- principio di accountability;
- privacy by design e by default;
- pseudonimizzazione e anonimizzazione degli output statistici;
- prevenzione del rischio di re-identificazione degli interessati.

Nei trattamenti statistici, infatti, il rischio principale non è tanto la pubblicazione dei dati individuali, quanto la **possibile re-identificazione indiretta** degli interessati attraverso combinazioni di variabili o celle statistiche con numerosità molto bassa.

Uno dei principali problemi riscontrati nei trattamenti statistici riguarda la tendenza a trasferire nei sistemi statistici intere banche dati amministrative, senza una reale **selezione delle variabili necessarie**.

Il **principio di minimizzazione** impone invece che:

- siano trattati solo i dati necessari alle finalità statistiche;
- le variabili siano selezionate prima del trasferimento nel sistema statistico;
- i dati non necessari siano eliminati o non trasferiti;
- eventuali categorie particolari di dati siano trattate solo se strettamente necessarie e previste da norma.

Pertanto, il DPO raccomanda che, per ogni trattamento statistico:

1. sia predisposta una scheda metodologica statistica;
2. siano individuate le variabili strettamente necessarie per raggiungere le finalità del progetto statistico;
3. sia condotta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi previsti dall'art. 35 GDPR.

• Pseudonimizzazione

Si raccomanda che i dati personali utilizzati per le elaborazioni statistiche siano oggetto di **pseudonimizzazione** e che tale operazione non consista nella semplice sostituzione degli identificativi diretti con un codice numerico o progressivo, ma sia realizzata **mediante tecniche adeguate**, tenendo conto dello stato dell'arte tecnologico, del contesto del trattamento, della natura dei dati trattati e del rischio di re-identificazione degli interessati.

La pseudonimizzazione, infatti, non deve riguardare esclusivamente gli identificativi diretti, ma deve essere valutata considerando l'intero insieme delle variabili trattate, in quanto anche informazioni apparentemente non identificative **possono consentire l'identificazione indiretta** degli interessati se combinate tra loro o se riferite a contesti territoriali o temporali limitati.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Pertanto, nell'ambito dei trattamenti statistici, la pseudonimizzazione dovrebbe essere accompagnata da **ulteriori misure di riduzione del rischio di re-identificazione**, quali, ad esempio, l'aggregazione delle variabili, la generalizzazione delle classi di valori, la gestione delle singolarità, la riduzione del numero di variabili incrociate e, più in generale, l'adozione di tecniche di controllo della divulgazione statistica.

È opportuno, inoltre, che le chiavi di re-identificazione siano conservate separatamente dai dati pseudonimizzati, con accessi limitati e tracciati, e che siano definite procedure interne che disciplinino le modalità di pseudonimizzazione, l'accesso ai dati pseudonimizzati e le eventuali operazioni di re-identificazione, che devono avvenire solo nei casi strettamente necessari e autorizzati.

La pseudonimizzazione rappresenta una misura di particolare rilevanza nei trattamenti per finalità statistiche, in quanto consente di effettuare analisi e studi statistici preservando la **riservatezza degli interessati** e contribuendo all'applicazione dei **principi di minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza, limitazione della finalità e limitazione della conservazione**, nonché al rispetto del **principio di protezione dei dati fin dalla progettazione**.

In tale prospettiva, la pseudonimizzazione deve essere considerata non come una singola operazione tecnica, ma come una misura organizzativa e tecnica che riguarda l'intero ciclo di vita del dato statistico, dalla raccolta dei dati alla loro elaborazione, conservazione, accesso e diffusione.

- **Anonimizzazione**

L'anonimizzazione consiste nel trattamento dei dati in modo tale che l'interessato **non sia più identificabile, né direttamente né indirettamente**, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per l'identificazione. Si raccomanda che i dati diffusi all'esterno del Ministero sotto forma di statistiche, report, open data o dataset per finalità di ricerca siano preventivamente sottoposti a procedure di anonimizzazione e a verifiche volte a **escludere il rischio di re-identificazione degli interessati**.

A tal fine, dovrebbero essere previste tecniche di aggregazione dei dati, soppressione delle celle con numerosità bassa, aggregazioni territoriali o temporali, riduzione del numero di variabili incrociate e, più in generale, tecniche di controllo della divulgazione statistica.

È importante evidenziare che, mentre i microdati utilizzati per le elaborazioni statistiche possono essere pseudonimizzati, i **dati diffusi all'esterno devono essere anonimizzati** in modo tale da non consentire l'identificazione, neppure indiretta, degli interessati.

Le principali tecniche di anonimizzazione nei trattamenti statistici sono di seguito elencate:

- aggregazione dei dati;
- soppressione delle celle con numerosità bassa;
- top coding;
- bottom coding;
- generalizzazione delle variabili;
- perturbazione statistica;
- randomizzazione;
- data swapping;
- microaggregazione;
- k-anonymity;
- l-diversity;
- t-closeness;
- differential privacy.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Un rischio tipico nei dati statistici è rappresentato dalle **celle con numerosità molto bassa**.

In tali casi è necessario prevedere:

- soglia minima di numerosità;
- soppressione della cella;
- soppressione secondaria;
- aggregazione territoriale;
- aggregazione temporale;
- aggregazione per classi;
- riduzione delle variabili incrociate.

Questa attività deve essere effettuata **prima della diffusione dei dati statistici**.

Tabella delle differenze tra pseudonimizzazione e anonimizzazione

Pseudonimizzazione	Anonimizzazione
I dati restano dati personali	I dati non sono più dati personali
È possibile re-identificare con chiave	Non è possibile re-identificare
Usata per analisi statistiche	Usata per diffusione dati
Applicata ai microdati	Applicata agli output
Richiede misure di sicurezza	Non rientra nell'ambito di applicazione del GDPR

• Esattezza dei dati

Il principio di esattezza dei dati, previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, trova applicazione anche nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche.

Sebbene tali trattamenti siano finalizzati alla produzione di dati aggregati e analisi di fenomeni e non all'assunzione di decisioni nei confronti dei singoli interessati, è comunque necessario garantire un **adeguato livello di qualità e affidabilità dei dati utilizzati**, al fine di assicurare la correttezza delle elaborazioni statistiche e delle informazioni prodotte.

A tal fine, l'Amministrazione dovrebbe prevedere l'adozione di procedure e controlli finalizzati a garantire la qualità dei dati trattati, quali, ad esempio, **controlli automatici sui dati acquisiti**, **verifiche di coerenza logica e formale**, attività di **validazione dei dati** e, ove necessario, l'incrocio con altre banche dati amministrative al fine di correggere eventuali incongruenze o errori.

È inoltre opportuno che tali attività siano accompagnate da una **adeguata documentazione** delle procedure adottate per il controllo e il miglioramento della qualità dei dati statistici, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate e la trasparenza delle metodologie utilizzate.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta anche alla **valutazione dell'impatto** che eventuali errori o inesattezze nei dati di origine possono avere sui risultati statistici, soprattutto nei casi in cui tali risultati siano utilizzati per finalità di programmazione, monitoraggio o valutazione di politiche pubbliche.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

In tali casi, l'Amministrazione dovrebbe adottare misure idonee a ridurre l'incidenza degli errori e a garantire, per quanto possibile, **l'affidabilità e la qualità** delle statistiche prodotte.

- **Conservazione dei dati**

I dati personali utilizzati per finalità statistiche **non possono essere conservati indefinitamente** in assenza di una chiara disciplina dei **tempi di conservazione** e delle modalità di gestione dei dati nel tempo.

Anche nei trattamenti statistici, infatti, trova applicazione il principio di limitazione della conservazione previsto dall'art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui i dati personali devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Nel contesto dei trattamenti statistici, la conservazione dei dati può risultare più lunga rispetto ai trattamenti amministrativi ordinari, in quanto può essere necessario disporre dei dati per analisi longitudinali, costruzione di serie storiche, verifiche di qualità statistica e confronti nel tempo. Tuttavia, anche in questi casi, la conservazione deve essere adeguatamente motivata, documentata e disciplinata attraverso specifiche policy interne.

A tal fine, è necessario che l'Amministrazione definisca in modo chiaro i **tempi di conservazione dei dati utilizzati per finalità statistiche**, distinguendo tra dati identificativi, dati pseudonimizzati e dati anonimizzati, in quanto tali categorie di dati presentano diversi livelli di rischio per i diritti e le libertà degli interessati e possono essere conservate per periodi differenti.

Devono inoltre essere previste procedure per la gestione dei dati al termine del periodo di conservazione, che possono consistere, a seconda dei casi, nella cancellazione dei dati personali, nella loro anonimizzazione, nella loro aggregazione oppure nella conservazione in archivi storici per finalità statistiche, purché siano adottate adeguate misure tecniche e organizzative a tutela degli interessati.

È opportuno, inoltre, che i tempi di conservazione e le modalità di gestione dei dati nel tempo siano formalizzati e documentati, in particolare nel registro dei trattamenti, nella **documentazione metodologica** dei lavori statistici, nelle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, ove previste, e nelle policy interne relative ai trattamenti per finalità statistiche.

La definizione di una chiara **policy di conservazione dei dati statistici** costituisce, pertanto, un elemento fondamentale per garantire il rispetto del principio di limitazione della conservazione, del principio di accountability e, più in generale, della conformità dei trattamenti statistici alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

- **Protezione dei dati fin dalla progettazione**

I sistemi e i trattamenti di dati personali per finalità statistiche devono essere progettati fin dalle fasi iniziali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo il principio di **protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita** (privacy by design e by default), previsto dall'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Non è infatti sufficiente applicare misure di protezione dei dati in una fase successiva alla realizzazione del sistema o all'avvio del trattamento, ma è necessario che gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali siano presi in considerazione sin dalla fase di **progettazione dei sistemi informativi statistici, della definizione dei flussi di dati e delle modalità di trattamento**.

A tal fine, il Titolare del trattamento, per il tramite delle strutture competenti e degli esercenti le funzioni di titolare del trattamento, deve assicurare che i sistemi statistici e i trattamenti ad essi connessi siano progettati tenendo conto dei principi di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati, pseudonimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

In tale ambito, è necessario, in particolare, che l'Amministrazione provveda a progettare i sistemi statistici secondo il principio di privacy by design, a **valutare preventivamente i rischi per i diritti e le libertà** degli interessati anche attraverso lo svolgimento, ove necessario, di una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** (DPIA), a documentare le scelte effettuate in relazione alle modalità di trattamento dei dati, alle misure tecniche e organizzative adottate e ai tempi di conservazione.

Devono inoltre essere definite procedure interne relative alla raccolta dei dati, all'accesso ai microdati, alla pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati, nonché alla diffusione dei dati statistici, prevedendo adeguati controlli e verifiche periodiche di conformità dei trattamenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Particolare attenzione deve essere posta anche alla formazione del personale che tratta dati per finalità statistiche, al fine di garantire la corretta applicazione delle **misure tecniche e organizzative** e delle procedure interne adottate dall'Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali per finalità statistiche rappresenta un'attività istituzionale fondamentale per le pubbliche amministrazioni, ma comporta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare in relazione alla possibile **re-identificazione indiretta degli individui**, alla gestione dei microdati, ai tempi di conservazione dei dati e alle tecniche di pseudonimizzazione e anonimizzazione.

Alla luce della complessità dei trattamenti di dati personali per finalità statistiche, si evidenzia, infine, l'importanza del **coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati** sin dalle fasi iniziali di progettazione delle attività statistiche. Il coinvolgimento preventivo del Responsabile della protezione dei dati, anche per il tramite della Struttura di supporto al DPO, costituisce una misura organizzativa essenziale ai fini della corretta progettazione e gestione dei trattamenti di dati personali per finalità statistiche e rappresenta un elemento fondamentale del principio di *accountability* dell'Amministrazione.

Il Responsabile della protezione dei dati

Ing. Nicola Barberini

rpd@cultura.gov.it

Struttura di supporto al DPO

Dott.ssa Valentina Maria Monti

dg-dc.servizio2@cultura.gov.it

valentinamaria.monti@cultura.gov.it

